

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **296/1983** (ECLI:IT:COST:1983:296)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **22/06/1983**; Decisione del **28/09/1983**

Deposito del **05/10/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14269**

Atti decisi:

N. 296

ORDINANZA 28 SETTEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 5 ottobre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 281 del 12 ottobre 1983.

Pres. ELIA - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. - GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA
PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo

Unico delle leggi sanitarie) promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1980 dal Pretore di Desio nei procedimenti penali riuniti a carico di Saita Cesare, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Desio ha nel corso di un provvedimento a carico di imputati dei reati previsti negli artt. 162, 168 e 189 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e 81 e 452 c.p. sollevato, per presunta violazione degli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 T.U. leggi sanitarie (R. D. 27 luglio 1934, n. 1265);

che la disposizione censurata offenderebbe gli invocati disposti del testo fondamentale per non aver sancito l'obbligo della previa registrazione presso il Ministero della Sanità - previsto con esclusivo riguardo alle specialità medicinali - anche per il commercio dei preparati galenici;

che la distinzione fra l'una e l'altra categoria dei prodotti, così operata dal legislatore, si assume priva di giustificazione, potendo infatti - asserisce il giudice a quo - qualsiasi medicinale essere indifferentemente preparato nella forma della specialità o in forma galenica, salvo gli specifici divieti configurati dal vigente ordinamento, nessuno dei quali verrebbe in rilievo nella specie;

ritenuto che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;

che l'Avvocatura, prima ancora di dedurre l'infondatezza della prospettata questione, ne eccepisce l'inammissibilità, affermando che alla Corte è richiesta una sentenza additiva di accoglimento, la quale consenta di applicare all'imputato nel giudizio a quo la sanzione penale prevista dall'art. 168 del citato T.U. delle leggi sanitarie (nei confronti dei produttori e commercianti di specialità, che mettono in commercio specialità non registrate): laddove un simile risultato sarebbe precluso dal principio di irretroattività e di stretta legalità delle norme incriminatrici, sancito nell'art. 25 Cost.;

considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato merita accoglimento: un'eventuale pronuncia di fondatezza della questione implicherebbe, infatti, la produzione di una nuova fattispecie penale, esclusivamente riservata al legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.